

Newsletter del 23 Giugno 2017

“Obbligo Visto di Conformità”

Il Decreto Legge 50/2017 ha introdotto rilevanti novità volta a contrastare le indebite compensazioni di **crediti per imposte sui redditi, per ritenute, Iva e IRAP**.

Da una parte:

- **la riduzione da € 15.000,00 a € 5.000,00** del limite oltre al quale, per poter compensare i suddetti crediti nel modello F24, è obbligatoria l'apposizione del Visto di Conformità.

Dall'altra

- l'obbligo, per i soggetti titolari di partita Iva, di utilizzo dei canali telematici messi a disposizione dell'ADE per l'invio dei modelli F24 contenenti un credito in compensazione (vedi Newsletter del 4 maggio 2017).

Con specifico riferimento al primo punto si segnala che

- ✚ Il nuovo limite si applica con riferimento alle **dichiarazioni presentate dal 24 aprile 2017** (data di entrata in vigore del decreto legge) **distintamente per ogni tipologia d'imposta**.
- ✚ Il Visto deve essere rilasciato su richiesta del contribuente che intende compensare i crediti emergenti dalla propria dichiarazione dei redditi/iva per importi superiori a € 5.000,00.
- ✚ Il Visto deve essere **rilasciato da un professionista** in possesso dei requisiti previsti dalla Legge (Studio Associato Antonelli Werthhammer), mediante indicazione, sulla dichiarazione del contribuente, del proprio codice fiscale, previo controllo documentale e compilazione di apposita checklist di verifica.
- ✚ Il professionista abilitato al rilascio del Visto di Conformità deve effettuare una serie di specifici controlli. Al riguardo la C.M. dell'Agenzia delle Entrate 26 febbraio 2015 n. 7 ha specificato che *“il rilascio del visto di conformità implica il riscontro della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d'imposta, lo scomputo delle ritenute d'acconto, i versamenti”*.

In caso di utilizzo del credito in violazione dell'obbligo di apposizione del Visto di Conformità l'Ufficio **provvede al recupero del credito utilizzato, maggiorato degli interessi, nonché all'irrogazione della relativa imposta**.

Sono disciplinate **sanzioni a carico del professionista** che rilascia un Visto di Conformità infedele (articolo 39 comma 1 lettera a del Dlgs 241/1997) previste in una sanzione amministrativa che va **da un minimo di € 258,00 a € 2.582,00**.

Sarà cura dello Studio segnalarvi la presenza di crediti superiori a Euro 5.000 per le opportune valutazioni in merito all'apposizione del Visto di Conformità.

Studio Associato Antonelli Werthhammer